

Prot. n. 20-0332

BONUS RENZI - NOVITÀ DA LUGLIO 2020

La Legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 conferma l'entrata in vigore, <u>a partire dal prossimo 1° luglio 2020</u>, delle novità in materia di bonus Renzi.

In particolare è stato stabilito che, a partire dalla retribuzione del mese di luglio 2020, il c.d. Bonus Renzi sarà rubricato come *"Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati"* e verrà rimodulato come segue:

- 1. innalzamento della misura mensile: incremento dagli attuali € 80,00 a € 100,00;
- innalzamento del limite reddituale per avere diritto alla misura piena (€100,00): da € 24.600 a € 28.000;

L'ambito di applicazione resta il medesimo, ovverosia spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente (art. 49 TUIR) ed al alcuni redditi assimilati (Art. 51 TUIR).

Per avere diritto al Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati i potenziali beneficiari devono:

- essere titolari di un <u>reddito complessivo non superiore ai € 28.000</u> per il periodo di imposta;
- avere <u>un'imposta lorda positiva</u> determinata sul reddito di lavoro dipendente e al netto delle detrazioni per lavoro dipendente.

In presenza di entrambe tali condizioni il trattamento integrativo spetta nella misura di € 600 per l'anno 2020 (da luglio a dicembre) e nella misura di € 1.200 a decorrere dal 2021.

Come per il Bonus Renzi, anche il Trattamento Integrativo viene riconosciuto dal sostituto d'imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate e, <u>nel caso in cui in sede di conguaglio venga rilevata la non spettanza del trattamento stesso, questo sarà recuperato dal sostituto stesso.</u>

Per i titolari di redditi da lavoro dipendenti e/o di redditi assimilati, come sopra specificati, compresi <u>tra i € 28.000 e i € 40.000</u> euro viene introdotta un'"*Ulteriore detrazione fiscale* " che decresce con l'aumentare del reddito (€ 80,00 in corrispondenza di un reddito pari a € 35.000) fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito lordo pari a € 40.000.

MANDAMENTO DI TREVISO

Via Rosa Zalivani, 2 - 31100 Treviso - Tel: 0422 2111 - Fax: 0422 582460 - P. Iva 03001140262 - C.F. 80006300265 Contatti: info.tv@confartigianatotreviso.it - info.tv@pec.confartigianatotreviso.it - www.confartigianatotreviso.it



→ RIASSUMENDO quindi:

SOGLIA DI REDDITO	IMPORTO TOTALE SEMESTRE 01/07-31/12 TRATTAMENTO INTEGRATIVO / ULTERIORE DE- TRAZIONE	
8.200-28.000*	€ 600,00	
(*innalzamento del limite reddituale per avere diritto alla misura piena > redditi da 24.600 a 28.000 erano finora esclusi)		
28.000 – 35.000	480+120x(35.000-RC/7.000)	
35.000 – 40.000	480x(40.000-RC/5.000)	
(I redditi inferiori restano fuori da questa misura perchè per loro è previsto il REDDITO DI CITTADINANZA)		

Il DL n. 34/2019 (c.d. Decreto Rilancio), dispone l'erogazione del bonus Renzi (bonus € 80,00 euro) e del trattamento integrativo mensile di € 100,00, anche qualora i lavoratori in questione dovessero risultare incapienti (con un imposta lorda non positiva al netto delle altre detrazioni) per effetto per effetto dell'emergenza COVID-19 (lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali, congedi parentali, ecc.) assumendo come base di calcolo la retribuzione contrattuale. Il bonus non percepito nel periodo in cui il dipendente ha beneficiato delle citate misure di sostegno al lavoro sarà corrisposto dal datore di lavoro entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

<u>Recupero importi:</u> nell'ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza del trattamento, il sostituto provvederà al recupero del relativo importo. Se superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in modo rateale, fino ad otto rate di pari ammontare a partire dalla busta paga di Dicembre.

MANDAMENTO DI TREVISO

Via Rosa Zalivani, 2 - 31100 Treviso - Tel: 0422 2111 - Fax: 0422 582460 - P. Iva 03001140262 - C.F. 80006300265 Contatti: info.tv@confartigianatotreviso.it - info.tv@pec.confartigianatotreviso.it - www.confartigianatotreviso.it



TASSAZIONE FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI ASSEGNATE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI NOVITÀ DA LUGLIO 2020

Cosa cambia dal 1° luglio

Come anticipato nella nostra circolare prot. n. 20-0087 del 5 Febbraio 2020, La legge di Bilancio 2020 interviene sulle modalità di calcolo del fringe benefit per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, distinguendole in base alle emissioni di Co2.

Le modifiche impattano sulle percentuali di calcolo che si applicano alla percorrenza convenzionale in base al costo chilometrico ACI, in presenza di due specifiche condizioni:

- l'autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere di nuova immatricolazione;
- la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.

In assenza di entrambe le condizioni, il calcolo del fringe benefit resta quello in vigore fino al 30 giugno 2020, al contrario verrà applicato il seguente regime di calcolo:

QUESTE LE REGOLE PER I NUOVI CONTRATTI DAL 1° LUGLIO		
Grammi CO2 per Km	Periodo	% su 15.000 Km annui
Fino a 60	Dal 1° luglio 2020	25%
Da 61 a 160	Dai 1 Tugilo 2020	30%
Da 161 a 190	Dal 1° luglio 2020	40%
Da 101 a 190	Dal 1° gennaio 2021	50,00%
Da 191 in su	Dal 1° luglio 2020	50%
	Dal 1° gennaio 2021	60%

Per le autovetture più ecologiche, l'importo del fringe benefit si ridurrà di un 5% rispetto a prima, mentre per le autovetture con emissioni di Co2 comprese fra 60 e 160 grammi per chilometro, il fringe benefit resterà invariato anche per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020.

L'incremento del carico fiscale colpirà invece le <u>autovetture più inquinanti</u>, ovvero quelle con emissioni di Co2 superiori a 160 grammi per chilometro, comportando un costo importante anche a carico del dipendente. Nel caso in cui l'attuale percentuale de 30% dovesse salire, anche se solamente l'anno prossimo, vi potrebbero essere situazioni in cui assisteremo al raddoppio dell'esborso (60%).

MANDAMENTO DI TREVISO

Via Rosa Zalivani, 2 - 31100 Treviso - Tel: 0422 2111 - Fax: 0422 582460 - P. Iva 03001140262 - C.F. 80006300265 Contatti: info.tv@confartigianatotreviso.it - info.tv@pec.confartigianatotreviso.it - www.confartigianatotreviso.it